

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - (Fascicolo «Disposizioni di Vigilanza per le banche») - 8° aggiornamento del 10 marzo 2015

1. Premessa

Il presente aggiornamento apporta alcune modifiche alle disposizioni di vigilanza e alle linee di orientamento in materia di operazioni di cartolarizzazione e introduce previsioni in materia di informativa al pubblico in merito alle attività vincolate (*asset encumbrance*).

Tali innovazioni derivano dall'esigenza di adeguare il quadro normativo nazionale all'evoluzione della normativa europea nelle suddette materie e, in particolare, ai Regolamenti emanati dalla Commissione europea, su proposta dell'Autorità Bancaria Europea (ABE), e agli orientamenti da quest'ultima emanati, in conformità di quanto previsto dal Regolamento UE N. 575/2013 (CRR).

2. Operazioni di cartolarizzazione

Le modifiche relative alla disciplina delle operazioni di cartolarizzazione allineano le disposizioni di vigilanza nazionali alle novità regolamentari intervenute dopo il 1° gennaio 2014, data di applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR).

In particolare, si fa riferimento a:

- il Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 del 13 marzo 2014, che integra il CRR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 del 4 giugno 2014, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del CRR;
- gli orientamenti pubblicati dall'ABE in materia di significativo trasferimento del rischio di credito ai sensi degli artt. 243 e 244 del CRR ⁽¹⁾.

Le conseguenti modifiche alla Circolare n. 285 (Parte II, Capitolo 6 "Operazioni di cartolarizzazione"), riguardano:

- la Sezione IV "Linee di orientamento", dove erano state trasposte le linee guida del CEBS sull'articolo 122a della direttiva 2006/48/CE. Vengono, infatti, eliminate da tale sezione le parti che sono adesso confluite nei citati regolamenti e pertanto non necessitano di apposita evidenza in quanto direttamente applicabili;
- l'inserimento della nuova Sezione V "Altre disposizioni", nella quale sono stati recepiti i nuovi orientamenti dell'ABE in materia di significativo trasferimento del rischio di credito.

(1) "[Guidelines on significant credit risk transfer for securitisation transactions](#)" del 7 luglio 2014, disponibili sul sito dell'ABE

3. Disciplina dei procedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente aggiornamento è introdotto il procedimento amministrativo di “Divieto di riconoscere a fini prudenziali il significativo trasferimento del rischio”. Il termine di conclusione è fissato in 60 giorni e l’Unità organizzativa della Banca d’Italia responsabile è individuata ai sensi del Capitolo “Meccanismo di vigilanza unico e procedimenti amministrativi” delle Disposizioni introduttive della Circolare n. 285.

Asset encumbrance

Per quanto riguarda le attività vincolate e non vincolate (*asset encumbrance*), si dà attuazione agli orientamenti pubblicati dall’ABE nel giugno 2014 in materia di informativa al pubblico, aggiungendo al Capitolo 13 della Circolare n. 285 una nuova Sezione II “Altre disposizioni”, nella quale si dà esecuzione alle indicazioni relative agli obblighi di *disclosure* ⁽²⁾.

Entrata in vigore

La normativa introdotta con i Regolamenti UE è direttamente applicabile dalla data stabilita dalle disposizioni comunitarie stesse ⁽³⁾; con riferimento, invece, agli orientamenti dell’ABE si specifica quanto segue:

- le disposizioni in materia di significativo trasferimento del rischio di credito che recepiscono gli orientamenti dell’ABE entrano in vigore il giorno della pubblicazione dell’8° aggiornamento della Circolare n. 285 sul sito internet della Banca d’Italia;
- per quanto concerne gli obblighi di *disclosure* sulle attività vincolate e non vincolate, le banche divulgano tali informazioni in base ai valori mediani di dati almeno trimestrali su una base mobile nel corso dei dodici mesi precedenti. Tuttavia, esclusivamente per la divulgazione dei dati relativi al primo periodo di riferimento, le banche possono scegliere di utilizzare solo i dati riferiti al 31 dicembre 2014 evidenziando tale scelta nelle informazioni qualitative.

(2) “[Guidelines on disclosure of encumbered and unencumbered assets](#)” del 27 giugno 2014, disponibili sul sito dell’ABE.

Tali orientamenti dell’ABE recepiscono anche i contenuti della Raccomandazione ESRB/2012/2 (Raccomandazione D) in materia di *funding* delle banche.

(3) Più precisamente, i Regolamenti entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.